

- **“DECRETO MONTI” LIMITE USO CONTANTE E VINCOLI AI PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Da **martedì 6 dicembre 2011** è entrato in vigore l'art. 12 del decreto legge del 4 dicembre 2011 n.201 che dispone nuove limitazioni per l'uso del contante e vincoli ai pagamenti della pubblica amministrazione.

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 erano stati introdotti nuovi limiti per il trasferimento del denaro contante, assegni e libretti di deposito. Al riguardo, si ricorda che dal 31 maggio 2010, l'art.20, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 ha adeguato le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore all'importo di € 5.000,00, ridotto a € 2.500,00 dall' art.2, comma 4, del D.L. n. 138/2011.

Per effetto del decreto Monti, la soglia dell'utilizzo del contante è stata ulteriormente ridotta fissandola, nel massimo, a € 1.000,00.

L'indicato importo di € 1.000,00, per espressa previsione normativa, deve essere considerato *“complessivamente”*, evitando, in tal modo, l'aggiramento delle operazioni frazionate realizzato attraverso il ricorso a due o più pagamenti per contanti per importi inferiori.

Quindi, un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai 1.000,00 euro, è considerata frazionata qualora vengano poste in essere “più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono gli elementi per ritenerla tale”.

L'obbligo della tracciabilità **prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante** avendo come unico punto di riferimento il citato limite quantitativo di € 1.000,00.

Tuttavia il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a € 1.000,00 non si applica ai trasferimenti in cui siano parte le banche o Poste italiane.

# La Circolare Tributaria

Per i menzionati depositi e titoli di importo superiore a € 1.000,00 in essere alla data di entrata in vigore del decreto Monti, la loro estinzione ovvero **il loro adeguamento deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre**.

*Resta fermo che non è stato previsto alcun limite per i versamenti ed i prelevamenti presso le banche, le poste o gli istituti di moneta elettronica, fermo restando gli obblighi di identificazione ed, eventualmente, di segnalazione qualora l'operazione sia considerata particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento al terrorismo.*

Nessuna innovazione è stata apportata anche con riferimento all'emissione degli assegni bancari e postali da parte delle banche e da Poste Italiane SpA i quali devono essere sempre rilasciati muniti della clausola di "non trasferibilità" con l'evidente intento di ridurre la circolazione degli assegni liberi per limitarli, comunque, a pagamenti inferiori a 1.000,00 euro.

In ogni caso, gli assegni recanti la clausola di non trasferibilità non hanno limite di importo.

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di uno specifico obbligo a carico delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti di ridurre la gestione del denaro contante. A tal fine, è stato disposto che le operazioni di pagamento delle spese delle Pubbliche amministrazioni debbano essere disposte mediante l'uso di "strumenti telematici". In altri termini, tutti i pagamenti devono essere effettuati in via ordinaria mediante accredito sui conti bancari e postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.

Un limite di **€ 500,00**, invece, è stato fissato per il pagamento degli stipendi, pensioni e compensi, comunque denominati, corrisposti dalla Pubblica amministrazione centrale e locale in via continuativa ai prestatori d'opera. Analogo vincolo è stato introdotto per ogni altro tipo di emolumento a chiunque corrisposto. In tutti questi casi, pertanto, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Tra questi, per espressa previsione, rientrano anche le carte di pagamento prepagate.